

SUI DOSSI ARTIFICIALI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI

(Abstract Scheda tecnica di mobilità 022_v.06)

I DOSSI ARTIFICIALI sono definiti dall'art. 179 commi 4-5-6-7 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada. I dossi artificiali non possono superare i 3 cm di altezza se la velocità massima non è superiore a 50 km/h; 5 cm se 40 km/h; 7 cm se 30 km/h. Possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences, ecc., ma non su strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento.

Il Ministero dei Lavori Pubblici, tramite l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei Lavori Pubblici espresse il primo parere positivo sugli ATTRAVERSAMENTI RIALZATI in data 21/01/1998. Scrisse che si configurano come una modifica del profilo longitudinale della strada e non possono essere classificati come dossi di rallentamento della velocità, ai sensi dell'art. 179 del REG CDS. Da quel momento in poi gli attraversamenti rialzati furono realizzati in molti comuni italiani.

Il MLLPP con circolare del 08/06/2001, emanò delle Linee guida per la redazione dei piani della sicurezza stradale urbana. Parlando dei rialzi stradali: rampe di raccordo con pendenza, in genere, del 10%; lunghezza interessata dal rialzo supera in genere quella dei normali veicoli (10-12 m), in caso contrario vengono classificati come dossi. Si sottolinea che le Linee guida: 1) riguardano solo la redazione dei piani della sicurezza stradale urbana; 2) scrivendo "in genere" consegue che le misure geometriche dei rialzi indicate dalle linee guida non sono prescrittive per la stesura dei piani.

Con un parere del 01/07/2001, solo venti giorni dopo le Linee guida, il Ministero dei Lavori Pubblici ribadì esattamente quanto già dichiarato nel 1998.

Il Decreto MIT del 05/11/2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade", stabilisce le pendenze massime del profilo altimetrico delle strade: per le strade urbane di quartiere E, pendenza massima dell'8%; per le strade locali F, pendenza massima del 10%.

Il 27/04/2006 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emanò la II^a Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione. In merito ai rialzi: non devono essere confusi con i dossi di rallentamento della velocità; si configurano quale modifica del profilo longitudinale delle strade interessate; la geometria deve garantire le necessarie minime condizioni di scavalco da parte delle normali autovetture, in particolare quelle con carenatura bassa, per cui si consiglia di valutare attentamente l'altezza ovvero la lunghezza delle rampe; non è opportuno, né consigliabile, realizzare rialzi sulla viabilità principale.

In conclusione, le indicazioni delle linee guida non trovano corrispondenza in nessun antecedente e nessun successivo pronunciamento ministeriale (parere, direttiva o decreto).

Il Ministero ha ribadito molte volte che i rialzi stradali non sono dossi artificiali e ad essi non si possono applicare le caratteristiche di cui all'art. 179 del Reg. CDS.

La scelta delle dimensioni degli attraversamenti rialzati è di competenza del proprietario della strada, che deve valutarle con attenzione, come indicato nella seconda direttiva. Per le pendenze massime valgono quelle prescritte dal DM 05/11/2001.


L'applicazione dei rialzi è consigliata nelle isole ambientali e sconsigliata sulla viabilità principale.

Gli attraversamenti pedonali rialzati (APR) non sono dossi artificiali, sia per l'uso che per le dimensioni.


L'uso dei primi è solo di far rallentare, mentre per gli APR è far rallentare ma anche agevolare il transito pedonale.

L'altezza dei dossi è 3-5-7 cm in base alla velocità massima ammessa sulla strada, mentre gli APR non hanno vincoli in altezza e di solito sono alti come i percorsi pedonali da raccordare (generalmente 15 cm).


Segue schema dimensionale.



Velocità ≤ 50 km/h




Velocità ≤ 40 km/h



Velocità ≤ 30 km/h

DOSSI ARTIFICIALI

(dimensioni come da art.179 Reg. CDS)



ATTRAVERSAMENTI RIALZATI

(dimensioni a discrezione dell'Ente proprietario della strada
 pendenza massima 10% per strade locali come da DM 2001
 di solito altezza pari ai marciapiedi da raccordare, normalmente 15 cm)

Ing. Enrico Chiarini

17.12.2023